



COMUNE DI ORGOSOLO

Prov. di Nuoro

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...

Sommario

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1: OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 : ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	4
Art. 3: RIFIUTO URBANO	4
Art. 4: SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 5: SOGGETTO PASSIVO	5
Art. 6: LOCALI ED AREE SOGGETTE A TRIBUTO	6
Art. 7: LOCALI ED AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO	6
Art. 8: COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	7
Art. 9: DECORRENZA DEL TRIBUTO	8
CAPO II: COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI	9
Art. 10: COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	9
Art 11: PIANO FINANZIARIO	10
Art. 12: COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	11
Art. 13: UTENZE DOMESTICHE.....	11
Art. 14: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI	12
Art. 15: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	12
Art. 16: CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
Art. 17: UTENZE NON DOMESTICHE	13
Art. 18: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Art. 19: TARIFFE TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
CAPO III: DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI	14
Art. 20: ZONE NON SERVITE	14
ART. 21: MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	14
ART. 22: RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO.....	15
ART. 23: ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI.....	15
Art. 24: CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI.....	15
Art. 25: TRIBUTO GIORNALIERO	16
Art. 26: TRIBUTO PROVINCIALE	16
CAPO IV: DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	17
Art. 27: OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	17
Art. 28: CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	17
ART. 29: RISCOSSIONE	19
ART. 30: DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI	19
ART. 31: RIMBORSI.....	20
ART. 32: IMPORTI MINIMI.....	20
CAPO V: ACCERTAMENTO – SANZIONI – CONTENZIOSO	20
ART. 33: ACCERTAMENTO	20
ART. 34: SANZIONI	21
ART. 35: INTERESSI	22
ART. 36: CONTENZIOSO	22
CAPOVI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	22

ART. 37: NORME DI RINVIO.....	22
ART. 38: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
ART. 39: ENTRATA IN VIGORE	22

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in virtù della potestà regolamentare espressamente riconosciuta ai Comuni dall'art. 117 comma 6 della Costituzione, e ribadita, a livello di normazione primaria dall'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, è volto ad integrare la disciplina legislativa della TARI ovvero sia la tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 : ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei **rifiuti urbani**, a decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita la TARI (Tassa sui Rifiuti), da applicarsi e disciplinarsi secondo il disposto dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. L'entrata quivi disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Art. 3: RIFIUTO URBANO

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020:
 - 1) *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
 - 2) *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*

- 3) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- 4) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- 5) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- 6) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.)*

2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

Art. 4: SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5: SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Si considera obbligato in via principale colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, di cui al comma precedente, sarà considerato obbligato:

- per i soggetti residenti: l'intestatario della scheda di famiglia risultante dall'anagrafe della popolazione;
- per i non residenti: il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 6: LOCALI ED AREE SOGGETTE A TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali¹ e le aree scoperte², comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.

4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità.

5. Sono altresì soggette all'applicazione del tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature, pavimentazioni, o per le quali risulti rilasciata licenza, comunque definita, per l'esercizio dell'attività.

Art. 7: LOCALI ED AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Nelle utenze domestiche, **non sono soggette** a tributo le seguenti aree:

- balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse;

¹ Ai fini del presente Regolamento si intendono per "locali" tutte le strutture stabilmente infisse al suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale.

² Sono da intendersi aree scoperte, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani

- solai o sottotetti non collegati a scale fisse o retraibili;
- centrali termiche e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne;
- le parti comuni degli edifici condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
- locali privi di tutte le utenze (gas, acqua, energia elettrica, scarico fognario) e non arredati;
- locali di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
- locali danneggiati, non agibili, inabitabili o in ristrutturazione purché tale circostanza sia debitamente documentata (dichiarazione di un tecnico – concessione edilizia), limitatamente al periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione.

3. Nelle utenze non domestiche, **non sono soggette** a tributo le seguenti aree:

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, celle frigorifero, silos e simili, in quanto strutture inidonee con la permanenza umana;
- aree scoperte o coperte (serre) dove si pratica l'agricoltura, la silvicoltura e l'allevamento;
- aree scoperte costituenti pertinenze di locali quali aree verdi, parcheggi, spazi destinati al transito e manovra di veicoli da/per la viabilità pubblica ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono e/o di cui si possa dimostrare l'inutilizzo, aree non presidiate e/o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- superfici ed aree adibite al culto.

Art. 8: COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Secondo quanto previsto dal comma 645, articolo 1, della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al 21 comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
3. La superficie calpestabile è determinata: per i locali considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali; per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti oggetto di autonoma imposizione tributaria.
4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadro sono arrotondate, per eccesso o per difetto, a seconda che rispettivamente, la frazione sia superiore oppure pari o inferiore al mezzo metro quadrato
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

Art. 9: DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

CAPO II: COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 10: COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art 11: PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) allegato alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette al Comune di Orgosolo almeno 90 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti necessari alla validazione, dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dal Comune.

Art. 12: COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. Le tariffe sono determinate in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
4. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR 158/99 e riportate nell'allegato A al presente Regolamento

Art. 13: UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, cantine, solai, garage.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie degli immobili soggetti a tassazione, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 27 del presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

5. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero si applica la tariffa per utenze domestiche con un solo componente.

Art. 14: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in:

- a) **utenza principale**: utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica. In questo caso il numero dei componenti viene determinato sulla base delle risultanze anagrafiche emergenti dai registri comunali.
- b) **utenza a disposizione**: di proprietà del soggetto passivo della tassa ulteriore e diversa da quella in cui il nucleo ha la residenza anagrafica. Per tali utenze come numero dei componenti è considerato quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di una unità
- c) **utenza secondaria**: detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune. Si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di 1 unità.

Art. 15: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 16: CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa TARI per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile. L'importo complessivo del quantum dovuto sarà determinato dalla somma tra le due quote, con applicazione, al risultato ottenuto, del tributo provinciale del 5%.

2. La **quota fissa** della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie in metri quadri dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza la tariffa, determinata dal Comune, parametrata al numero degli occupanti.

3. La **quota variabile** della tariffa TARI per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 17: UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono utenze non domestiche le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 18: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente Regolamento e previste dal D.P.R 158/99.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato A del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle 23 attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato A del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 19: TARIFFE TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa TARI per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile. L'importo complessivo del quantum dovuto sarà determinato dalla somma tra le due quote, con applicazione, al risultato ottenuto, del tributo provinciale del 5%.
2. **La quota fissa** è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La **quota variabile** della tariffa è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

CAPO III: DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 20: ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore ai 500 metri lineari.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona non servite e purché di fatto non servite, il tributo da applicare è ridotto nella misura del 60%.

ART. 21: MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno grave alla persona o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo, calcolato per i giorni di mancato svolgimento.

ART. 22: RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della legge 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- c) abitazioni occupate da soggetti che non risiedano o non abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno nel Comune di Orgosolo;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo

2. Qualora ricorra una delle ipotesi suesposte, si applica una riduzione della tariffa TARI nella misura del 30%.

3. È altresì ridotta, nella misura del 33,33 % la tariffa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

3. Le predette riduzioni competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione, detenzione, possesso o detenzione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

ART. 23: ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 24: CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni.

Art. 25: TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 100%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente al pagamento del canone unico patrimoniale.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
9. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 26: TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

CAPO IV: DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 27: OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28: CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui

al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune

provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, che mantengono il possesso o la detenzione dei locali, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di decesso. In caso contrario dovranno presentare la dichiarazione di cessazione che produrrà i suoi effetti ai sensi dell'art. -... 11 reg. verona

ART. 29: RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ciascuna utenza, le somme dovute distinguendo anche tra tributo comunale e tributo provinciale.

2. L'avviso di pagamento conterrà inoltre l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, e le tariffe applicate.

3. Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in quattro rate trimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento anche in un'unica soluzione. I termini di scadenza delle rate saranno di volta in volta definiti mediante deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24) che l'ufficio avrà cura di allegare all'invito di pagamento, oppure mediante utilizzo della piattaforma PagoPA.

4. L'importo complessivo è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

ART. 30: DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento solo ed esclusivamente dietro presentazione di istanza debitamente ed adeguatamente motivata da parte del soggetto passivo.

2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 31: RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle norme in vigore e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 32: IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore ad euro 12,00, come previsto dall'art. 25 della L. 289/2002.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO V: ACCERTAMENTO – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 33: ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal

contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

4. L'avviso di accertamento deve contenere altresì espressa indicazione del carattere esecutivo dello stesso, ovverosia la sua idoneità a costituire titolo esecutivo.

5. Il Comune che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

6. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

ART. 34: SANZIONI

1. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento del tributo si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, si applica quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, completa o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 500,00.

5. Si applica, per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, la disciplina dettata per la violazione delle norme tributarie di cui ai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997.

ART. 35: INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36: CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

CAPOVI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 37: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti, al Regolamento generale delle entrate tributarie vigente nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

ART. 38: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 39: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio 2021.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che

disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data, e ss. mm.ii.;

ALLEGATO 1: CATEGORIE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

UTENZE DOMESTICHE

	Numero dei componenti del nucleo familiare
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6 o più

UTENZE NON DOMESTICHE

le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club